

Un quesito su un diffuso dubbio sostanziale e procedurale per i reati ambientali

Domanda: Per i reati ambientali la polizia giudiziaria deve illustrare anche gli elementi soggettivi o deve limitarsi ad esporre i fatti senza approfondire anche tale aspetto ?

Risposta: *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci):* Questo è un dubbio interpretativo ed applicativo molto diffuso tra gli organi di polizia giudiziaria ambientale. In realtà va sottolineata la rilevanza primaria dell'elemento soggettivo del reato nella fase delle indagini di P.G. in generale, compresi logicamente i reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattito, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero.

In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo.

L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio.

Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

E questo – logicamente – come abbiamo più volte sottolineato in ogni sede seminariale ed editoriale¹, vale anche per i reati ambientali, a danno della salute

¹ Dal libro “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” edizione 2014 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci – Diritto all’ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net : “ (...) Il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l’onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato. Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la “colpevolezza” e questa va individuata in prima battuta dalla polizia giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l’elemento soggettivo. In questo modo si inverte l’onere della prova e spesso la sentenza - nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto - esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull’elemento soggettivo. Nel campo degli inquinamenti idrici - ad esempio - il fatto oggettivo del reato è costituito dallo sversamento delle acque reflue di scarico fuori tabella e/o dalla palese alterazione del colore e della natura delle acque del fiume sottostante. Ambedue i dati oggettivi vengono rilevati ed assicurati a livello probatorio dai campionamenti eseguiti sul posto e dalle successive analisi di laboratorio. Ma resta ancora da accertare se il titolare dello scarico, che ha oggettivamente cagionato il riversamento fuori tabella così documentato, è poi colpevole rispetto a tale evento e se egli può essere in qualche modo considerato responsabile. Soltanto una cultura giuridica antica ed arcaica può ritenere che solamente sulla base dei dati dei reperti analitici o fotografici oggettivi raccolti e dal conseguente nesso di collegamento sempre obiettivo con il titolare dello scarico, quest’ultimo possa essere chiamato a rispondere come responsabilità appunto oggettiva dell’evento in questione. Va infatti adesso esaminato l’elemento soggettivo a suo eventuale carico, e cioè se sussiste il dolo o la colpa, perché in assenza di uno di questi due elementi gli aspetti oggettivi da soli non sono sufficienti per poter ritenere penalmente responsabile il titolare dello scarico in ordine all’evento in esame. Può sussistere infatti il dolo eventuale per il reato di danneggiamento di acque pubbliche a carico del titolare di depuratore non abilitato a ricevere rifiuti liquidi da mezzi su gomma il quale - invece -

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

pubblica ed a danno degli animali che non sono esenti da questa basilare e incontestabile regola di diritto sostanziale. Dunque, la risposta al quesito è che noi riteniamo che anche per tali reati la polizia giudiziaria deve illustrare anche gli elementi soggettivi e non deve limitarsi ad esporre i fatti senza approfondire anche tale aspetto.

Maurizio Santoloci

Publicato il 15 settembre 2014

accetti sistematicamente tali liquami e poi, per sistematica overdose nell'impianto, effettui sversamenti anomali e fuori tabella inquinando il fiume sottostante. Può sussistere la colpa se il titolare ha adottato un'impiantistica di depurazione sottodimensionata rispetto alla reale portata dello scarico da trattare, oppure se non ha eseguito il protocollo di manutenzione ed ha così favorito il blocco dell'impianto o il suo cattivo funzionamento. Ma può sussistere anche una causa scriminante o esimente, come una forte ed anomala pioggia torrenziale che ha intasato l'impianto oltre ogni limite ragionevole di prevedibilità tecnologica oppure un riversamento da parte di terzi ignoti sulla linea dello scarico prima del depuratore di sostanze altamente inquinanti senza che al titolare dello scarico possa essere mosso alcun rilievo di ordine colposo anche in relazione al dovere di vigilanza che in questo caso era difficilmente affrontabile. (...)”.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.